



ASL Cagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

3

~~1456~~ DEL 8 AGO 2013

Il presente allegato è
posto di n° 21
di n° 41
Il Res.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

~~1456~~ DEL - 8 AGO, 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

elaborato:
AII. 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

scala: -

Progettista: ing. Massimo Masia

Il Direttore Generale: dott. Emilio Simeone

luglio 2013

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA OSPEDALE R. BINAGHI - CAGLIARI

APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 5 D. Lgs. 163 del 12.04; art. 43 D.P.R. 207 del 05.10.2010)

descrizione	€
A1) Lavori a base d'asta	1.615.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	40.000,00
A3) Oneri per la sicurezza da DUVRI	12.000,00
A4) spese per servizi tecnici	70.000,00
A5) TOTALE IVA ESCLUSA VOCI A1-A2-A3-A4	1.737.000,00
A6) IVA VOCI A1-A2-A3-A4	181.400,00
A7) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	75.100,00
A8) TOTALE COMPLESSIVO	1.993.500,00

SOMMARIO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.	4
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.	4
Art. 3 INDICAZIONI PROGETTUALI	4
Art. 4 IL PROGETTO DEFINITIVO.....	5
Art. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	5
Art. 6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	7
Art. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.	8
ART. 10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI.	8
Art. 11 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO DEL DIRETTORE DI CANTIERE.	9
Art. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.	9
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	10
Art. 13 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, SUA VERIFICA ED APPROVAZIONE - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.	10
Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	11
Art. 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.	11
Art. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE.	12
Art. 17 PENALI IN CASO DI RITARDO.	13
Art. 18 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.	13
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
Art. 20 ANTICIPAZIONE.	15
Art. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI E DEI LAVORI.....	15
Art. 22 PAGAMENTI A SALDO.	16
Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	16
Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	17
Art. 25 REVISIONE PREZZI.	17
Art. 26 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI	17
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE.....	18
Art. 27 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.	18
Art. 28 RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	18
art. 29 COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.	19
Art. 30 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE.	19

CAPO 6 - VARIANTI	20
Art. 31 VARIAZIONE DEI LAVORI.....	20
Art. 32 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.	20
Art. 33 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.	20
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA di SICUREZZA	21
Art. 34 NORME DI SICUREZZA GENERALI.	21
Art. 35 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	21
Art. 36 PIANI DI SICUREZZA.	21
Art. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.	22
Art. 38 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.	22
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	24
Art. 39 SUBAPPALTO.....	24
Art. 40 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	25
Art. 41 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	25
Art. 42 RISERVE E CONTROVERSIE.....	26
Art. 43 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	26
Art. 44 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	27
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE dei LAVORI.....	29
Art. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	29
Art. 46 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.	29
Art. 47 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	29
CAPO 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE.....	30
art. 48 DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO.	30
CAPO 12 - NORME FINALI.....	31
Art. 49 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.	31
Art. 50 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.	38
Art. 51 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.	39
Art. 52 CUSTODIA DEL CANTIERE.....	39
Art. 53 CARTELLO DI CANTIERE.	39
Art. 54 DANNI DA FORZA MAGGIORE.....	39
Art. 55 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.	39

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

1. Formano oggetto del presente appalto la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione "a corpo" della "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL P.O. BINAGHI DI CAGLIARI (solo edificio monoblocco)" - Via Is Guadazzonis.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati, redatto dall'impresa appaltatrice sulla base del progetto definitivo presentato dalla stessa Impresa in sede di gara e approvato dall'Amministrazione appaltante, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

descrizione	€
A1) Lavori a base d'asta	1.615.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	40.000,00
A3) Oneri per la sicurezza da DUVRI	12.000,00
A4) spese per servizi tecnici	70.000,00
A5) TOTALE IVA ESCLUSA VOCI A1-A2-A3-A4	1.737.000,00
A6) IVA VOCI A1-A2-A3-A4	181.400,00
A7) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	75.100,00
A8) TOTALE COMPLESSIVO	1.993.500,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato agli importi riportati al punto A1) della tabella, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e da D.U.V.R.I. riportato al punto A2) e A3) della tabella che precede e non soggetti a ribasso ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, c. 3, del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 26, c. 5 e dell'art. 100, c. 1 del D. Lgs. 81/08;

3. L'importo al rigo A4) della tabella che precede, a titolo di corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva è soggetto a ribasso d'asta offerto dal concorrente sulle spese tecniche, in applicazione degli art.li 53 comma 2 e 3 del Codice dei Contratti e dell'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n.233 convertito in legge 4 luglio 2006 n. 248.

Art. 3 INDICAZIONI PROGETTUALI

1. In ottemperanza a tutte le prescrizioni previste negli elaborati a base di gara, oltre a quelle di legge, si ammetteranno varianti progettuali volte al miglioramento del progetto preliminare inerenti i seguenti aspetti:

- integrazione architettonica;
- interventi per agevolare la manutenzione degli impianti e delle strutture;

Pag.4 di 40

- c) prestazione e caratteristiche degli impianti;
- d) utilizzo di tecnologie innovative;
- e) quanto eventualmente previsto nel bando di gara.

Art. 4 IL PROGETTO DEFINITIVO

1. Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base del progetto preliminare approvato dalla Committenza.

La progettazione delle opere dovrà essere improntata, nell'ambito degli interventi individuati, alla massima efficienza energetica sia per quel che riguarda la qualità e le prestazioni delle strutture sia per quel che riguarda la realizzazione degli impianti e la connessione da fonti di produzione di energie rinnovabili.

Il progetto definitivo dovrà ad ogni modo essere redatto in conformità a quanto previsto dall'Art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/10 e lo stesso dovrà ottenere l'approvazione da parte degli organi competenti.

Sono ammesse tutte le varianti al progetto a base di gara necessarie al miglioramento delle prestazioni energetiche prefigurate nel progetto preliminare, e che abbiano il fine di garantire e migliorare non solo il raggiungimento del minimo fabbisogno energetico ma anche il rispetto e la salvaguardia delle caratteristiche architettoniche dell'edificio nel suo complesso.

Sarà onere dell'appaltatore ottenere tutti i nulla osta e/o autorizzazioni necessari da parte delle Autorità competenti, preventivi alla realizzazione delle opere.

Art. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 43, comma 6 del regolamento generale, D.P.R. 207/2010 e dell'art. 53, c. 4, del D. Lgs. 163/2006.
2. L'importo contrattuale per i lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
3. Il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo.

Art. 6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Importo dell'appalto per i lavori e la progettazione € 1.725.000,00 oltre oneri per la sicurezza quantificabili in € 40.000,00 di cui:

CATEGORIA E CLASSIFICA	LAVORAZIONI	IMPORTO in € (IVA ESCLUSA) COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
			Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile SI/NO
OG 11/III^	IMPIANTI TECNOLOGICI	845.433,44	Prevalente	SI - 30%
OG 1/I^	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	194.705,88	Scorporabile	SI - 100%
OG 2/III^	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	614.860,68	Scorporabile	SI - 100%
	SERVIZI DI PROGETTAZIONE	70.000,00		NO

Pag. 5 di 40

TOTALE	1.725.000,00	
--------	--------------	--

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato speciale;
 - b) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - c) lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'appalto;
 - d) *per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs. 81/08: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/08 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 163/2006;*
 - e) *per i cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs. 81/08: il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto (D. Lgs. 449/96);*
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/2006;
 - g) *il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.*
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale, D. Lgs. 207/10.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ;
 - il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
 - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte ancora in vigore;
 - la L.R. Sardegna 7 agosto 2007, n. 5.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - *il computo metrico e il computo metrico estimativo;*
 - *le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee che vengono determinate sulla base del progetto definitivo e sulla base delle quali vengono effettuate le valutazioni finalizzate al subappalto e alle varianti di cui all'articolo 132, del D. Lgs. 163/2006;*

Art. 9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'Art. 106, c. 3, D.P.R. 207/10, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
 - di avere piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
 - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
 - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

ART. 10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140, del D. Lgs. 163/2006;
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
3. Per la disciplina della cessione di ramo d'azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore si rinvia all'art. 116 del D.Lgs.163/2006.
4. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell'art.117, comma 3, del d.lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 11 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO DEL DIRETTORE DI CANTIERE.

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000 "Capitolato Generale d'Appalto per i Lavori Pubblici"; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. La specifica elezione del domicilio dovrà essere riportato nel documento contrattuale.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del s.d. capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Vale quanto previsto al comma 4 dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del D.P.R. 207/10 e art. 16 e art. 17 del capitolato generale d'appalto, D.M. 145/2000.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Art. 13 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, SUA VERIFICA ED APPROVAZIONE - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.

1. Entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, la Stazione appaltante approva il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, previa acquisizione dei necessari pareri e validazione dello stesso. Ove necessario l'aggiudicatario provvede ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti, senza che questo comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.
2. Successivamente il RUP convoca la Conferenza di servizi sul progetto definitivo per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni a costruire. Anche in questo caso l'aggiudicatario dovrà provvedere ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni poste dagli organi autorizzativi della Conferenza.
3. Segue la stipula del contratto nei tempi normativi previsti (art.12 del D.Lgs.163/2006). Non si procede alla stipula dello stesso e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo come richiesto entro la data perentoria assegnata dal Responsabile del Procedimento. In tal caso si interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a norma dell'art. 140 del D. Lgs 163/06 e s.m.i..
4. Dopo che è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'approvazione (previa verifica) del progetto definitivo e la formale stipula del contratto, ha luogo la consegna per la redazione del progetto esecutivo, a seguito di ordine di servizio del R.U.P (ai sensi dell'art.168 c.2 del D.P.R.207/2010) e del verbale redatto in contraddittorio tra lo stesso R.U.P. e l'Impresa Appaltatrice. Il progetto esecutivo dovrà essere terminato entro 40 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data dello stesso verbale. L'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo i tempi tecnici per la verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi quest'ultima, non oltre 30 gg dall'approvazione del progetto esecutivo stesso.
5. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alla quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo che in una delle ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), e d), del Codice degli Appalti (D.Lgs 163/06) e s.m.i. Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento di nuovi prezzi. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'Affidatario.
6. È facoltà della Stazione appaltante di procedere in via d'urgenza in tutti quei casi previsti dalla normativa vigente anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
7. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si rende presente alla stesura del verbale per la progettazione esecutiva e/o a ricevere la consegna dei lavori, rispettivamente il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

8. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Responsabile del Procedimento avvia le procedure di cui all'art 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
9. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la committenza recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto all'art. 157 D.P.R. 207/10.
10. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
 - a. La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
 - b. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
 - c. Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
 - d. Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.
 - e. Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D. Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL" e s.m.i. (Art. 4-bis, c. 4, 5, 6 e 7 D. Lgs. n. 181 del 21.04.2000). La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
 - f. Copia del registro infortuni.
 - g. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la Ditta.

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Il tempo utile per ultimare tutti le opere comprese nell'appalto, (progettazione e varie lavorazioni), fermo restando che il tempo contrattuale è stabilito dall'Impresa concorrente in sede di offerta, è fissato in Max. giorni 290 (40 per la Progettazione + 250 per l'Esecuzione dei Lavori).

2. I tempi contrattuali sono la somma dei tempi necessari per la progettazione e quelli necessari per l'esecuzione dei lavori (sistemazioni esterne con spostamento linee esistenti).

Non sono compresi nei 290 giorni, e non computabili nel tempo contrattuale indicato al precedente comma 1, i tempi tecnici a disposizione dell'amministrazione appaltante per la verifica, validazione, ed approvazione dello stesso progetto esecutivo, i tempi di consegna di lavori, computabili tutti, complessivamente in circa 90 giorni.

In ordine a quanto sopra sarà vincolante, con applicazione dell'apposita penale prevista nel presente Capitolato Speciale, l'ordine di realizzazione ed il termine contrattuale stabilito quest'ultimo dalle parti per le seguenti fasi di ogni intervento:

- a) *Redazione del progetto;*
- b) *Lavorazioni per la realizzazione dei sistemi impiantistici;*
- c) *Lavorazioni per la realizzazione delle opere edili riguardanti il corpo di fabbrica dell'ospedale.*

La scansione temporale dei tempi massimi contrattuali previsti dall'amministrazione e di quelli per il compimento dell'opera sono riportati nel cronoprogramma elaborato dall'Amministrazione appaltante ed allegato al progetto preliminare.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei tempi da lui stesso predisposto a corredo dell'offerta economica sulla base del numero dei giorni in meno offerti in sede di gara e perfezionato nei dettagli con la redazione del cronoprogramma allegato alla progettazione esecutiva che a tutti gli effetti diviene programma esecutivo obbligatorio nella fase di esecuzione delle opere.

Art. 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore redige un cronoprogramma nei modi di cui al presente capitolato speciale, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

Pag.11 di 40

lavorativa; tale programma deve riportare per ogni fase le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto preliminare; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del regolamento generale D.P.R. 207/10.

Art. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE.

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all'art. 132, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d'opera.

2. Trovano applicazione l'art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

3. L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito contrattualmente, potrà chiedere, con domanda motivata, una o più proroghe prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dalla direzione lavori, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine suddetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro

redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo legato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 159 del D.P.R. 207/10.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 17 PENALI IN CASO DI RITARDO.

1. Le penali sono comminate dal R.U.P.:

- a) nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al precedente art. 13 per l'esecuzione di quanto previsto nell'appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (uno per mille).
- b) per quanto previsto sempre al precedente art. 15 in ordine alle fasi dell'intervento, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs.163/2006;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

Pag. 13 di 40

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione della redazione del progetto esecutivo, di ciascuna delle due fasi di lavorazioni di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del precedente art. 14, o sulle scadenze intermedie dei lavori nel cronoprogramma superiori a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 ANTICIPAZIONE.

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come espressamente richiamati dall'art. 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI E DEI LAVORI.

1. La stazione appaltante provvede ai pagamenti relativi alla redazione del progetto entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di approvazione del medesimo; gli stessi saranno effettuati come stabilito al successivo punto 5) del presente articolo.

2. Per i lavori i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 3, raggiungano, un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. Gli stati di avanzamento saranno redatti in percentuali sui lavori eseguiti in conformità al computo metrico predisposto dall'impresa in sede di gara.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 4, c. 3, del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

5. Qualora il Progetto Esecutivo sia stato redatto da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'Appaltatore. Qualora il Progetto Esecutivo sia stato redatto da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico e indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente al professionista come da art. 53, comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali da parte dei professionisti, previa presentazione della polizza di garanzia prevista dall'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

7. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. 24 dicembre 2006, n. 286, nonché dell'art. 118, commi 3 e 6, del Codice, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- 1) all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- 2) qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente.

8. I costi specifici della sicurezza e DUVRI verranno corrisposti in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

9. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 2.

Art. 22 PAGAMENTI A SALDO.

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 43 comma 2 sulla ultimazione lavori.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 207/2010.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 REVISIONE PREZZI.

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall'art. 133, commi 4, 5, 6, 7, del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI

1. Premesso che l'appalto è a corpo e che quindi la contabilità è effettuata in percentuale delle lavorazioni svolte, la misurazione e la valutazione dei lavori in variante e non previsti sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite incidenze percentuali sul corpo dell'appalto.
5. Sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, sempreché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.
 3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
 5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

Art. 28 RIDUZIONE DELLE GARANZIE.

1. L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l'esecutore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

art. 29 COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti. Ai sensi dell'art.125 comma 2 del D.P.R. 207 del 2010 la somma assicurata è pari all'importo del contratto.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad € 500.000,00 secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 30 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE.

1. Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è obbligato a produrre la Polizza Assicurativa di responsabilità civile professionale, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

CAPO 6 - VARIANTI

Art. 31 VARIAZIONE DEI LAVORI.

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161 e 162 del regolamento generale, D.P.R. 207/2010 e dagli articoli 43, comma 7, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, preventivamente approvato dal RUP..
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 32 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.

1. Premesso che le progettazioni definitive ed esecutive sono redatte dall'Appaltatore qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara con gravame a carico dell'Appaltatore.
2. In tal caso la risoluzione del contratto non comporta il pagamento dei lavori eseguiti né dei materiali utilizzati.

Art. 33 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi unitari come determinati ai sensi del precedente art. 29, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari non siano previsti quelli per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA di SICUREZZA

Art. 34 NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione definitiva procedono alla verifica ed al controllo dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa, oltre alla verifica circa il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri, secondo quanto indicato dalle normative vigenti.

Art. 36 PIANI DI SICUREZZA.

1. Cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3, del D. Lgs. n. 81/80 è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, completo di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, obblighi dei lavoratori autonomi, notizie sulla designazione dei responsabili della sicurezza e prevenzione interna, nomina medico competente) è riferito allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/08 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente art. 37, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92,, comma 2, del D. Lgs. 81/08.
3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/08, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente art. 37, previsto dagli articoli 91, comma 1, lettera a) e 100 del D. Lgs. 81/08.

Art. 38 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 81/08, con le modalità previste dall'art. 28 dello stesso D. Lgs. 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, testo coordinato con il D.Lgs.3 agosto 2009 n. 106, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Pag.22 di 40

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 SUBAPPALTO.

1. E' vietato il subappalto delle prestazioni di progettazione.
2. Tutte le altre lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
 - a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
 - c) per le lavorazioni di cui all'art. 107 del D.P.R. 207/10, nel caso che i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare tali componenti possono usufruire del subappalto nei limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni significa che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea d'impresa, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto superi l'importo previsto, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nel contratto di subappalto devono essere indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza (art. 26 D. Lgs. 81/08, comma 5);
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Cagliari, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Cagliari.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 107, c. 2 del D.P.R. 207/2010.

Art. 40 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente articolo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. L. 139 del 29 aprile 1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 41 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procederà al successivo pagamento né allo svincolo della cauzione definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.
3. In caso di subappalto previsto all'art. 37, comma 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di cui al precedente art. 41, comma 1, lettera c), la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta dell'eventuale subappalto.**CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

Art. 42 RISERVE E CONTROVERSIE.

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, c. 3 del regolamento, D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10 % di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 240, del D. Lgs. 163/2006.
3. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è previsto il ricorso giurisdizionale.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159 del regolamento D.P.R. 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 43 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cagliari delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
 - c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato

Pag.26 di 40

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento, D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. L'appaltatore trasmette all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Cagliari.

Art. 44 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

1. Fermo quanto previsto all'art.17 del presente Capitolato Speciale, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 37 e 38 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE dei LAVORI

Art. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del regolamento, D.P.R. 207/2010.

Art. 46 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 47 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE

art. 48 DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO.

1. Opere edili. Il progetto dovrà provvedere tutte le opere necessarie al raggiungimento delle caratteristiche energetiche prefigurate nel progetto preliminare, saranno ammesse tutte le varianti al progetto a base gara che abbiano il fine di garantire e migliorare non solo il raggiungimento del minimo fabbisogno energetico ma anche il rispetto e la salvaguardia delle caratteristiche architettoniche dell'edificio nel suo complesso. Tutte le opere dovranno essere realizzate secondo la normativa e la legislazione attualmente in vigore. Le opere dovranno essere progettate e realizzate secondo il principio di semplificazione ed economicità manutentiva, nonché prediligendo l'utilizzo di materiale riciclabile.
2. Impianto elettrico. Il progetto dovrà prevedere quanto indicato nel progetto preliminare come linea guida al fine di ridurre al massimo il fabbisogno energetico necessario alla gestione dell'edificio, sia prevedendo interventi sull'impianto esistente sia progettando la connessione all'impianto fotovoltaico in fase di realizzazione. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo la normativa e la legislazione attualmente in vigore. Le opere dovranno essere progettate e realizzate secondo il principio di semplificazione ed economicità manutentiva, nonché prediligendo l'utilizzo di materiale riciclabile.
3. Impianto riscaldamento/condizionamento. Il progetto dovrà prevedere quanto indicato nel progetto preliminare come linea guida al fine di ridurre al massimo il fabbisogno energetico necessario alla gestione dell'edificio, sia prevedendo interventi sull'impianto esistente sia progettando la connessione all'impianto solare termico in fase di realizzazione. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo la normativa e la legislazione attualmente in vigore. Le opere dovranno essere progettate e realizzate secondo il principio di semplificazione ed economicità manutentiva, nonché prediligendo l'utilizzo di materiale riciclabile.

CAPO 12 - NORME FINALI**Art. 49 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 2) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- 3) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 4) la custodia od eventuale immagazzinamento dei materiali in locali predisposti e chiusi a cura e spese dell'Appaltatore;
- 5) le forniture ed il trasporto a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana;
- 6) mezzi d'opera e grossa manovalanza di cantiere per scarico, immagazzinamento e trasporto nel luogo di installazione di tutti i materiali, compresi tiri in alto e mezzi di sollevamento;
- 7) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 8) le predisposizioni dell'impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per l'illuminazione del cantiere e per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguiranno i lavori di competenza inclusa la fornitura autonoma di acqua ed energia elettrica ad uso di cantiere (ove non forniti dalla Stazione Appaltante) anche mediante impiego di attrezzature mobili (autobotti e generatori) per un uso momentaneo e/o di emergenza al fine di evitare interruzione dei lavori e del servizio per gli operai;
- 9) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- 10) fornitura e installazione, la manutenzione e aggiornamento dei cartelli di cantiere (dimensioni di 1,00 x 2,00 m), di tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione della Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente, del tipo di lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante. Sui predetti cartelli di cantiere dovrà essere riportato

in evidenza un logo relativo all'opera che potrà essere costituito da prospetti o altra immagine qualificativa dell'opera che verrà stabilita dalla Direzione di Lavori.

- 11) la sorveglianza e custodia del cantiere, diurna e notturna, e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite alla Stazione Appaltante;
- 12) garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento della fornitura di acqua ed energia elettrica, della fornitura di materiali e mano d'opera per l'assistenza muraria e quant'altro occorre e per tutto il tempo necessario per la esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altri. L'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 13) la messa a disposizione della Direzione Lavori, dei suoi collaboratori e del Coordinatore della sicurezza di postazione di strumentazione metrica e topografica per rilievi plano-altimetrici, sclerometro per prove dirette su strutture in c.a. e di ogni altra apparecchiatura e strumentazione di controllo necessaria o richiesta, relativa agli impianti, nonché della mano d'opera occorrente per le misure e verifiche in corso d'opera e in fase di collaudo dei lavori eseguiti;
- 14) gli oneri speciali dovuti alla necessità di operare con l'ospedale funzionante e da mantenere in efficienza a meno di disservizi da ridurre al massimo. A tal fine dovranno essere previsti in offerta e conglobati nei prezzi tutti gli oneri derivanti dal fatto che le lavorazioni saranno condotte consentendo contemporaneamente l'esercizio delle normali attività ospedaliere presenti nell'edificio adiacente. Per esigenze di servizio, alcune attività di cantiere, più rumorose, potranno essere consentite solo in fasce orarie diurne da concordare con la Direzione Lavori e/o la Direzione Sanitaria. Ed inoltre, dovranno essere previsti in offerta e conglobati nei prezzi:
 - a) le opere varie provvisorie non descritte negli elaborati di progetto allegati al contratto necessarie a garantire la continuità dei servizi impiantistici e la percorribilità degli spazi connettivi di disimpegno dei reparti in attività, nel rispetto delle normative di sicurezza, compreso lo smontaggio dei provvisori realizzati. Ciò sia al fine di permettere l'effettuazione degli interventi, sia per poter fornire lotti di intervento (fasi/cantieri) funzionali e funzionanti dal punto di vista strutturale, impiantistico e di finitura;
 - b) il coordinamento con la Direzione Lavori e la struttura sanitaria in modo da concordare tempi e modalità di intervento dei lavori che comportano criticità di utilizzo degli impianti;
 - c) il coordinamento con le Ditte di gestione impianti termici, idrici, elettrici ed antincendio, gas medicali della manutenzione ordinaria dell'Ospedale;
 - d) il coordinamento con i mezzi aziendali (fornitori) in manovra. In particolare l'Aggiudicatario del presente appalto, nell'installazione del proprio cantiere dovrà tener conto delle condizioni al contorno al proprio cantiere, garantendo che mezzi in uscita dallo stesso non intralcino permanentemente la viabilità interne all'area dell'ospedale;
 - e) lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature impiantistiche che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
 - f) il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti impiantistiche, eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura, verniciatura, riprese di intonaci etc., e successiva posa in opera;
 - g) la protezione mediante fasciatura, copertura etc. di apparecchiature e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rottura, guasti, manomissioni etc., in modo che a lavoro ultimato, il materiale sia consegnato come nuovo;
 - h) i rischi derivati dai trasporti di cui ai precedenti punti;
 - i) la protezione mediante fasciatura, copertura etc. e quant'altro necessario per proteggere il verde esistente in prossimità del manufatto;
- 15) l'esecuzione, presso i Laboratori autorizzati, di tutte le verifiche e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi: dei

- campioni da sottoporre a prove di laboratorio dovrà essere curata la conservazione in luogo indicato dal Direttore dei Lavori munendoli di sigla del Direttore dei Lavori stesso e dell'Impresa.
- 16) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - 17) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, fino al collaudo;
 - 18) la continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;
 - 19) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai ed alle assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto; l'osservanza integrale di tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
 - 20) dare avviso, con un anticipo di almeno 48 ore, all'Ufficio della Direzione dei lavori, al Responsabile del procedimento ed al Coordinatore per l'esecuzione, dell'esecuzione di operazioni di scavo, getto, posa in opera di armature, tubature, impianti e quanto altro difficilmente ispezionabile ad opera compiuta. L'Impresa resta comunque obbligata a provvedere alla fornitura di fotografie delle opere in corso (scavi, manufatti antecedenti le demolizioni, demolizioni in genere, impianti sottotraccia e/o entro cavedio, armature del c.a. nei vari periodi dell'appalto), nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione. A lavori ultimati l'Impresa dovrà comunque consegnare alla Stazione Appaltante, una documentazione fotografica inerente le fasi più significative delle lavorazioni ed i fabbricati ultimati nei loro aspetti caratterizzanti (prospetti, particolari architettonici, sistemazioni esterne, ecc.) copia su supporto informatico delle immagini in formato digitale;
 - 21) tutti gli oneri per sistemazioni provvisorie, opere provvisorie e quant'altro necessario per effettuare le lavorazioni senza danneggiare i luoghi, manufatti o elementi e reti impiantistiche esistenti che, nel caso dovranno essere rimessi in pristino dopo i lavori, il tutto a carico dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per restituire le sistemazioni esterne - strade e aree a verde - nella condizione in cui si trovavano prima dell'inizio dei lavori;
 - 22) la rimozione di tutti gli elementi e reti impiantistiche non funzionanti e/o sostituiti con l'intervento oggetto dell'appalto;
 - 23) l'Appaltatore dovrà provvedere ai ripari, alle armature degli scavi ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie per la sicurezza degli addetti ai lavori e per i terzi; tali provvedimenti devono essere sempre presi a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti nelle singole lavorazioni e negli ordini di esecuzione dei singoli lavori; quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle attività del presidio, prima di iniziare i lavori stessi dovranno essere presi opportuni accordi in merito con la D. L. Nei casi di urgenza, però l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, i manufatti esistenti e lo stato di realizzazione delle opere, avvertendo immediatamente di ciò la D. L. L'impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai corrispettivi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. La piena ed ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone completamente sollevata la

- Committente, i tecnici ed il personale comunque preposti alla Direzione e sorveglianza dei lavori per conto della stessa Committente;
- 24) l'adeguamento del proprio programma di lavoro alle esigenze funzionali di cantiere, derivanti dalla contemporanea esecuzione delle varie opere in corso di esecuzione e prendendo tutte le conseguenti precauzioni, anche in accordo con imprese subappaltatrici o con artigiani prestatori d'opera, con l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare danni alle cose ed alle persone, restando l'Appaltatore responsabile per quanto riguarda la tempestiva ed appropriata adozione delle misure di sua competenza. Al riguardo dovranno essere pienamente e tempestivamente eseguite le disposizioni che verranno impartite nel merito dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarre motivo per richiesta di maggiori compensi;
- 25) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da tutti i materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni;
- 26) la completa pulizia di tutti gli ambienti, locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della consegna provvisoria e/o definitiva delle opere realizzate relative ad ogni singola fase di intervento;
- 27) la rimozione di opere di risulta o provvisorie dell'opera ed il ripristino dei luoghi esterni del cantiere, come all'atto della consegna;
- 28) la dichiarazione di accettazione dello stato di fatto dei luoghi;
- 29) la redazione di schemi costruttivi di dettaglio, ove necessari;
- 30) la fornitura:
- a) di eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento.
 - b) del Piano operativo della sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.).
 - c) dei piani operativi di sicurezza per i lavori relativi al subappalto;
 - d) degli schemi degli impianti elettrici e di messa a terra relativi all'impianto di cantiere con le relative dichiarazioni di conformità e schede di denuncia per impianti di protezione e per impianti di messa a terra inoltrate all'ispettorato competente per territorio;
 - e) tutta la documentazione di Legge relativa all'installazione, gestione, manutenzione e smontaggio dei ponteggi di cantiere, secondo le vigenti norme di legge;
 - f) della relazione, calcoli e schede tecniche riferite agli impianti di ascensore (ove realizzati);
 - g) della relazione, calcoli e schede tecniche riferite agli impianti di autoclave e sollevamento e disinfezione liquami (ove realizzati);
 - h) della certificazione della resistenza al fuoco degli elementi installati, strutturali portanti e di separazione da ambienti contigui non pertinenti nonché le certificazioni di omologazione ministeriale delle apparecchiature di sicurezza, corredati di pianta grafica con i materiali utilizzati;
 - i) la prova di tenuta delle tubazioni installate, prima dell'attivazione dell'impianto, a tale prova di tenuta dovrà essere obbligatoriamente presente l'Ufficio della Direzione dei lavori. In tale circostanza l'Appaltatore dovrà redigere apposito atto che attesti l'esito positivo di tale prova, da consegnare alla D.L.
 - j) la fornitura in triplice copia, prima dell'ultimazione dei lavori di ogni singola fase, dei disegni e relazioni conformi all'eseguito (as-built), delle normative e certificazioni CE ed omologazioni ministeriali (ove ricorrenti) relative ai componenti degli impianti di riscaldamento, condizionamento, gas medicali, del sistema di fognatura, dell'impianto autoclave, dell'impianto idrico-sanitario, dell'impianto elettrico e similari, dell'impianto di rilevazione incendi e di ascensori (ove realizzati) e quant'altro richiesto dalla Direzione Lavori e dai suoi Direttori Operativi per gli impianti;
 - k) le certificazioni inerenti le apparecchiature installate;
 - l) il collaudo e certificazione CE ai sensi del D. Lgs. 46/1997 degli impianti gas medicali (eseguiti conformemente all'insieme delle norme UNI EN 737);
 - m) il collaudo e la certificazione dell'impianto di estinzione incendi ad idranti, ove vi sia modifica degli stessi;

- n) la fornitura dei certificati di conformità degli impianti ai sensi della L. 46/1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” e s.m.i.
- o) eseguire e sovrintendere le verifiche agli impianti in corso di collaudo, mettendo a disposizione della D.L. tutti gli strumenti necessari.
- Ove prescritto da norma di legge, gli elaborati a carico dell'Impresa, dovranno essere redatti da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale nell'ambito delle rispettive competenze. Prima di dare corpo alla esecuzione e con opportuno anticipo rispetto al tempo previsto dal Programma Lavori, per l'esecuzione dei corrispondenti manufatti e impianti, l'Impresa è tenuta a sottoporre all'esame ed alla approvazione del Direttore dei Lavori i disegni particolareggiati predisposti per tutte le opere, manufatti e forniture. I costi dei disegni saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà tenere conto, nella programmazione delle forniture ed opere, che la Direzione Lavori ha pieno diritto di richiedere modifiche e/o varianti sui disegni e che queste richieste non potranno in ogni caso costituire motivo alcuno di ritardo nelle forniture. Gli elaborati della progettazione costruttiva e di dettaglio a carico dell'Appaltatore, dovranno essere sviluppati e consegnati su supporto informatico e cartaceo, verificati con il progetto e predisposti per recepire le eventuali modifiche scaturenti dall'esecuzione delle opere;
- 31) gli onorari da corrispondere ai professionisti, nonché gli eventuali contributi da corrispondere alla Cassa di Previdenza per Architetti ed Ingegneri ai sensi della normativa vigente, relativamente agli elaborati di cui ai punti precedenti.
- 32) la presenza in cantiere di un capo operaio e di un tecnico per ogni categoria di opere da eseguire (edili, elettriche, meccaniche) coordinati da un unico Direttore del cantiere e della sicurezza. Tutte le suddette figure tecniche potranno essere riunite in un unico professionista (libero/i professionista/i o dipendente/i dell'Appaltatore) e dovranno essere iscritte ai rispettivi albi professionali. I nominativi dei suddetti tecnici dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante.
- 33) Tenuto conto che il cantiere è all'interno di un edificio ospedaliero in attività, si richiede obbligatoriamente la reperibilità del Direttore di Cantiere o di un suo delegato, 24 ore su 24. In caso di urgenza, a semplice richiesta telefonica, l'impresa deve essere in grado, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di recarsi sui luoghi di lavoro e di provvedere alla rimozione del pericolo o del danno nel più stretto tempo possibile. La mancata reperibilità dell'Impresa, comporterà l'esecuzione delle riparazioni e messa in sicurezza dei luoghi, in danno.
- 34) l'attenersi alle disposizioni in materia di subappalti;
- 35) tutti i lavori necessari per le assistenze murarie e affini riguardanti gli allacciamenti acqua, gas, energia elettrica, telefono, ecc.; con esclusione dei soli oneri monetari che sono a carico della Stazione Appaltante;
- 36) nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato di collaudo provvisorio, l'Impresa è obbligata:
- alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla S.A., su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni relativo onere;
 - ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori chiesti dal Collaudatore;
 - ad effettuare la guardiania, diurna e notturna, fino al 45° giorno dalla data di ultimazione dei lavori;
 - ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore ovvero da danni o adempimenti di varia natura dovuti all'uso degli immobili. Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento della effettuazione;
- 37) le prestazioni di assistenza iniziale alle parti e componenti edili e la conduzione e manutenzione degli impianti per 60 giorni solari dalla data del verbale di ultimazione lavori; tali prestazioni, se in base a ordini dalla Stazione Appaltante, si protrarranno oltre il termine stabilito saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento dell'effettuazione;

- 38) provvedere alla fornitura gratuita, a lavori ultimati, dello sfrido (almeno il 3% della superficie) di tutti quei materiali per i quali è prevista la variazione di produzione industriale entro i dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori (es. pavimenti e rivestimenti in genere, vernici etc.), previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio; componenti di dispositivi di oscuramento, componenti impiantistiche, etc.) ed inoltre predisporre l'elenco dei fornitori e dare garanzie di ricambi e assistenza;
- 39) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 40) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 41) l'espletamento delle pratiche ed il pagamento dei contributi e diritti spettanti agli Uffici Pubblici per sopralluoghi, approvazioni, nulla osta, comunque necessari per l'apertura del cantiere ed il suo mantenimento, la costruzione delle opere, l'agibilità dei luoghi e degli impianti. Restano peraltro escluse le spese per le pratiche per l'abitabilità ex art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie e per la concessione edilizia, nonché per eventuali concessioni di varianti in corso d'opera, salvo il caso in cui tali varianti siano dovute a richiesta dell'Impresa. L'Impresa è comunque tenuta a raccogliere e fornire alla Stazione Appaltante le certificazioni, pareri, nulla osta, elaborati e quant'altro di sua competenza relativamente alle opere e forniture di sua spettanza necessari per l'ottenimento dell'abitabilità, autorizzazioni e concessioni, ivi compresa la perizia giurata (se richiesta) finalizzata al rilascio redatta da tecnico abilitato che attesti che le opere sono state realizzate dall'Impresa nel rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. Restano inoltre a carico dell'Impresa tutti gli oneri ed adempimenti conseguenti alla Legge n. 46 del 05.03.1990, "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivi aggiornamenti e regolamenti;
- 42) la messa a disposizione, su eventuale richiesta, del R.U.P. o della D.L. presso il proprio ufficio o presso l'ufficio di cantiere, di personal computer del tipo fisso o portatile e software di base nelle versioni più aggiornate e comunque compatibili con gli elaborati di progetto (formati .doc, .dwg, etc.).
- 43) la tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 1. tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 2. le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 3. le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 4. le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- 44) la fornitura al Committente di copia delle chiavi della porta di accesso al cantiere, al fine di consentire in caso di emergenza, il pronto intervento negli spazi occupati;

- 45) il ripristino dei luoghi occupati dai cantieri, come all'atto della consegna all'Appaltatore. La pulizia accurata degli stessi spazi, dei vetri di facciata interessati dal ponteggio. La rimozione di eventuali polveri e detriti di lavorazione depositati accidentalmente su superfici e piccoli oggetti di facciata.
- 46) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- 47) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 48) Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto e nei riguardi delle stesse opere finite dovranno altresì essere rispettate, previo nulla-osta per ordine di servizio emesso dalla D.L., tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti che potranno essere emanate nel corso dei lavori, particolarmente:
- a) in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali di costruzione, ecc.;
 - b) in materia di strutture e manufatti in legno;
 - c) in materia di strutture in calcestruzzo armato, semplice o precompresso e di struttura in ferro, ecc.;
 - d) in materia di prevenzioni degli infortuni, nel senso più ampio;
 - e) in materia di sicurezza degli stabili e di ogni loro componente contro gli incendi;
 - f) in materia di sicurezza degli impianti, del risparmio energetico e della protezione acustica.
 - g) in materia che attiene alla buona regola dell'arte;
 - h) l'appaltatore è tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente, le varie parti dell'opera dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto. L'eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi o specifiche non autorizza in ogni caso la non osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente, il cui integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell'Appaltatore.
- 49) Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:
- a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio del cantiere, comprensive degli oneri di occupazione suolo pubblico, ove occorrente, se i lavori sono eseguiti in aree sottoposte ad uso pubblico;
 - b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autorità tecniche, amministrative o sanitarie, conseguenti ai lavori, con esclusione della spesa relative agli atti inerenti il rilascio del certificato di abitabilità e per gli allacciamenti;
 - c) spese inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, per i diritti di segreteria;
 - d) spese inerenti l'acquisto delle previste marche da bollo ogni 4 facciate per tutti i certificati e verbali rilasciati in corso d'opera nonché, atti di sottomissione e quant'altro previsto per legge ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27.03.2002;
 - e) spese inerenti l'acquisto dei Registri di contabilità con caratteristiche concordate preventivamente con la D.L., opportunamente numerato e bollato dall'Ufficio del Registro ai sensi dell'art. 2215 del C.C.;
 - f) spese relative agli onorari di Progettisti di eventuali progetti di variante proposti dall'impresa e dei progetti eseguiti (as-built);
 - g) spese per il versamento delle eventuali quote dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti relativamente agli atti tecnici di competenza dell'Impresa, nelle forme e nei modi di cui alle norme vigenti;

- h) spese per l'esecuzione di eventuali prove di laboratorio, prove di carico sulle strutture portanti, prove di funzionamento di impianti e/o componenti impiantistiche ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
- i) spese per ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene.

Art. 50 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
 - e) a produrre alla D.L., con l'inizio dei lavori, un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 51 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto, D.M. 145/2000, ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell'Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, D.M. 145/2000.

Art. 52 CUSTODIA DEL CANTIERE.

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.

Art. 53 CARTELLO DI CANTIERE.

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

Art. 54 DANNI DA FORZA MAGGIORE.

1. Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del regolamento, D.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 55 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale, D.M. 145/2000.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.